



COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE

45030 - PROVINCIA DI ROVIGO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

IMMD: ESEG;(art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi,

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to BOLOGNESE CINZIA

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **19:20**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

GHIROTTO SIMONE	Presente
COLTRO MICHELA	Presente
RIZZI DAVIDE	Presente
BONAFIN FRANCESCA	Assente
FIORAVANTI ROBERTO	Presente
DALL'ARA GIANFRANCO	Assente
CREPALDI ANDREA	Presente
SAMIOLO PAOLO	Presente
ANDREOTTI DAVIDE	Presente
AREGGI ROBERTO	Presente
POZZATO MATTEO	Assente

presenti n. **8** e assenti n. **3**

Partecipa all'adunanza il Dott. **TIEGHI RUGGERO** Segretario Comunale.

Il Sig. **GHIROTTO SIMONE**, nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

CREPALDI ANDREA

SAMIOLO PAOLO

AREGGI ROBERTO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

E' presente alla seduta l'Assessore esterno BERTIN Sandra

UDITO l'intervento del Sindaco, Simone Ghirotto, il quale illustra la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno. In particolare, spiega che è l'ultimo anno che il Consiglio comunale viene chiamato a prendere atto del piano economico finanziario della tassa sui rifiuti e ad approvare le relative tariffe. Dall'esercizio 2024, infatti, la tassa sui rifiuti (TARI) verrà sostituita dalla tariffa puntuale sui rifiuti (TARIP) la cui quantificazione competerà al gestore del ciclo integrato dei rifiuti. Il Sindaco si sofferma quindi sui valori indicati nel piano economico finanziario, validato dal Consiglio di Bacino, e sugli incrementi in esso previsti, ricordando che lo scorso anno l'aumento della TARI è stato in parte neutralizzato con l'impiego di specifici trasferimenti statali, non previsti purtroppo anche quest'anno. Conclude l'intervento osservando che la proposta di deliberazione all'esame del Consiglio indica la medesima ripartizione dello scorso anno, facendo gravare il 93% dei costi fissi e dei costi variabili in capo alle utenze domestiche ed il restante 7% in capo alle utenze non domestiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- 2. Il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 prevede che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF, ndr.), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”
- 3. Il comma 169, art. 1, L. n. 296/2006 stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...]”.

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - a) “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - b) “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - c) “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

RICHIAMATE le deliberazioni ARERA e le determinazioni della direzione rifiuti DRIF che hanno disciplinato il Metodo Tariffario dei Rifiuti per il primo quadriennio regolatorio 2018-2021, le quali

continuano a produrre effetti anche per il secondo periodo 2022-2025 in particolar modo per quanto riguarda le componenti a conguaglio il cui recupero è stato rinviato dopo l'anno 2021:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, e in particolare l'art. 6, rubricato “*Procedure di approvazione*”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... *dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...*”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...*verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...*”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;
- Determina DRIF 2/2020 con la quale la direzione rifiuti DRIF approva i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- Determina DRIF 1/2021 con la quale la direzione rifiuti approva gli adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/rif;

RICHIAMATE le deliberazioni ARERA e le determine della direzione rifiuti DRIF che disciplinano il Metodo Tariffario dei Rifiuti per il secondo quadriennio regolatorio 2022-2025:

- la deliberazione 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 con la quale ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025;
- la determina DRIF 2/2021 con la quale la direzione rifiuti DRIF approva:
 - a) gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria
 - b) le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità,
 - c) i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025

CONSIDERATO che con la deliberazione 363/2021/R/rif, ARERA disciplina il metodo tariffario per il quadriennio regolatorio 2022-2025 confermando e rafforzando l'impianto introdotto sul primo quadriennio 2018-2021 con le principali novità di seguito riportate:

- visione programmatica pluriennale con predisposizione del PEF sviluppato sull'intero quadriennio 2022-2025;
- predisposizione del Programma degli interventi con descrizione degli investimenti da realizzare sul periodo MTR-2 2022-2025;
- predisposizione del PEF pluri-comunale o di ambito della gestione complessiva che dovrà essere trasmesso ad ARERA unitamente ai PEF su base comunale in caso di differenziazione dei corrispettivi (è il caso di ATO Costa);
- regolazione dei gestori di impianti non integrati prevedendo un framework (la matrice di opzioni regolatorie) di regolazione asimmetrica in base al tipo di filiera e al grado di integrazione per cogliere le specificità nell'ambito del trattamento dei rifiuti;
- rafforzamento dell'impianto regolatorio generale MTR, in particolare,
 - a) il principio di copertura integrale dei costi efficienti del servizio (full cost recovery) con l'introduzione al Titolo V della sostenibilità finanziaria efficiente con

- l'introduzione di specifiche componenti a conguaglio (RCtot) per il recupero dei costi efficienti e la disciplina del valore di subentro;
- b) Il principio della sostenibilità della tariffa applicata agli utenti finali con la possibilità di rimodulare (senza necessariamente dover rinunciare in modo definitivo) le componenti di costo a conguaglio anche oltre il corrente periodo regolatorio MTR-2 (possibile inserirle anche nel valore di subentro);
 - c) la procedura partecipata favorendo il confronto tra Gestore e ETC al fine di salvaguardare l'economicità e la sostenibilità finanziaria della gestione

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario deve includere:

- una tabella (elaborata sulla base della documentazione allegato 1 approvata dalla direzione DRIF ARERA 2/2021) che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
- la relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo allegato 2 approvato dalla direzione DRIF ARERA 2/2021)
- la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo allegati 3 e 4 approvati dalla direzione DRIF ARERA 2/2021)

VISTA la delibera n 7 del 18 aprile 2023 con la quale il Consiglio di Bacino di Rovigo, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha approvato ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione MTR-2 363/2021/R/rif la validazione dei dati e il Piano Economico Finanziario verificandone e attestandone la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario;

VISTO l'Allegato A) nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario;

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a società Ecoambiente srl;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

VISTO il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023 in parte variabile e parte fissa:

Entrate Tariffarie	Valori
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie variabili dopo le detrazioni	128.028
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie fisse dopo le detrazioni	100.251
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni	228.279

Con l'MTR-2 ARERA non prevede più la condizione di riclassifica dei costi che nel periodo MTR funzionava come clausola di salvaguardia agli incrementi tariffari della parte variabile della tariffa a seguito della corretta attribuzione dei costi stabilita a partire dal nuovo metodo tariffario MTR che, principalmente sposta i costi del personale sui centri di costo variabile del servizio di raccolta dei rifiuti.

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, parte fissa e variabile è stabilita nella misura indicata nella seguente tabella:

Parte Fissa	UdM	Valore
Utenze domestiche	%	93,00%
Utenze Non Domestiche	%	7,00%

Parte variabile	UdM	Valore
Utenze domestiche	%	93,00%
Utenze Non Domestiche	%	7,00%

CONSIDERATO che nel Piano Economico Finanziario 2023 dell'MTR-2 è previsto il recupero dei costi a conguaglio discendenti dall'applicazione del Metodo Tariffario per il primo quadriennio regolatorio MTR 2018-2021;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, contenuta nella relazione *Imposta unica comunale - IUC componente tari - piano finanziario PEF MTR-2 e tariffe – anno 2023* del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2023, di cui all'Allegato B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 363/2021 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4 il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2023 non eccede quello relativo all'anno 2022, maggiorato del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 MTR-2, in quanto la variazione 2023/2022 è pari a quanto di seguito riportato

Verifica del limite di crescita	Valori
rpi_a	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	3,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	7,60%
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$ (variazione calcolata)	1,0095

- ai sensi dell'art. 4.5 “...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il

comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

A seguito di votazione palese, espressa per alzata di mano, che ha dato i seguenti risultati:

Consiglieri presenti n. 8 (compreso il Sindaco)

Astenuti n. 0

Votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di ratificare nella misura indicata **nell’Allegato A)** – Piano Economico Finanziario 2023, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso necessari alla puntuale definizione dello stesso, per un valore di **229.698 euro** come risultante dalla Delibera di validazione del Consiglio di Bacino di Rovigo n 7 del 18 aprile 2023;
- 2) di approvare per il calcolo dell’articolazione tariffaria il valore definitivo risultante dal PEF nell’ammontare indicato al precedente punto 1) dal quale andranno sottratti gli importi delle detrazioni di cui all’Art. 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020:
 - Contributo MIUR per un valore di **1.419 euro**;
 - Entrate tariffarie da attività di recupero di evasione di 0 euro;
 - Entrate derivanti da procedure sanzionatorie di 0 euro;
 - Ulteriori partite approvate da ETC di 0 euro;
- 3) di approvare, quindi, per l’anno 2023, la relazione *Imposta unica comunale - IUC componente tari - piano finanziario PEF MTR e tariffe – anno 2023* contenente l’articolazione tariffaria del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2023, di cui all’**Allegato B)** relativa alle **utenze domestiche** e alle **utenze non domestiche**;
- 4) di quantificare in € **228.279,00 euro** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), che rispetto al valore del PEF approvato dal Consiglio di Bacino e che suddetto gettito è da considerarsi al lordo delle agevolazioni tariffarie dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, la quale risulta dal Piano Economico Finanziario **di cui all’allegato A** del deliberato;
- 5) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

7) di dichiarare il presente provvedimento, con successiva separata votazione palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, per i motivi d'urgenza indicati in premessa, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 8

Astenuti n. 0

Consiglieri votanti n. 8

voti favorevoli n. 8

voti contrari n. 0

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to GHIROTTI SIMONE

IL Segretario Comunale
F.to TIEGHI RUGGERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li,

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to BOLOGNESE CINZIA

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOLOGNESE CINZIA

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

PARERE TECNICO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Li, 16-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROVERON NICOLETTA

PARERE CONTABILE

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Li, 16-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROVERON NICOLETTA